

Punto di Contatto Nazionale

Chiara Marinacci

*Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento
del Servizio sanitario nazionale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria*



*Direttiva 24/2011/UE. Applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera.*

Perugia, 10 maggio 2013

art. 6 Direttiva 24/2011/UE

- ✓ Ogni stato membro designa uno o più Punti di Contatto Nazionali
- ✓ Forniscono informazioni ai propri assistiti e ai pazienti di altri stati UE
- ✓ Consentono ai pazienti di esercitare i propri diritti in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera

Il presente paragrafo non pregiudica la legislazione nazionale che consente ai prestatori di assistenza sanitaria di fissare i propri prezzi, purché non discriminino i pazienti degli altri Stati membri.

5. La presente direttiva non pregiudica le leggi e i regolamenti degli Stati membri sull'uso delle lingue. Gli Stati membri possono scegliere di fornire le informazioni in lingue diverse dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Responsabilità dello Stato membro di affiliazione

Lo Stato membro di affiliazione garantisce che:

- i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati conformemente al capo III;
- esistano dei meccanismi i quali consentano di fornire su richiesta ai pazienti le informazioni sui loro diritti in detto Stato membro riguardo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati ai sensi dell'articolo 9. Nelle informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera si opera una chiara distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù della presente direttiva e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004;
- qualora un paziente abbia ricevuto un'assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico, detto controllo medico sia disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio;
- i pazienti che richiedono di fruire o fruiscono di assistenza sanitaria transfrontaliera abbiano accesso remoto o dispongano almeno di una copia della cartella clinica, in conformità e senza pregiudizio delle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 6

Punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunica il nome e le coordinate alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione del pubblico. Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie.

2. I punti di contatto nazionali facilitano lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 e cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione. I punti di contatto nazionali forniscono su richiesta ai pazienti le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.

3. Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

4. I punti di contatto nazionale dello Stato membro di affiliazione forniscono ai pazienti e ai professionisti sanitari le informazioni di cui all'articolo 5, lettera b).

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono facilmente accessibili e, se del caso, sono rese disponibili per via elettronica e in formati accessibili alle persone con disabilità.

CAPO III

RIMBORSO DEI COSTI DELL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 7

Principi generali per il rimborso dei costi

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione.

2. In deroga al paragrafo 1:

- se uno Stato membro figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 e, conformemente a tale regolamento, ha riconosciuto ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro il diritto alle prestazioni di malattia, esso presta loro l'assistenza sanitaria prevista dalla presente direttiva, a sue proprie spese, durante il loro soggiorno sul territorio conformemente alla sua legislazione, come se gli interessati fossero residenti nello Stato membro elencato in detto allegato;

Funzioni e compiti del NCP

Funzioni e compiti del NCP

Stato A

Stato B

NCP A




NCP B

Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato A
Standard di sicurezza e qualità nello stato A
Procedure di denuncia e tutela nello stato A

Prestatori di assistenza nello stato B
Standard di sicurezza e qualità nello stato B
Procedure di denuncia e tutela nello stato B

Diritti, procedure di rimborso e per eventuali ricorsi nello stato B



Elementi di criticità per l'implementazione del NCP

- Connessi con l'avanzamento del processo di implementazione della Direttiva
 - Autorizzazione preventiva
 - Procedure di rimborso
 - ✓ Tariffe

- Organizzazione multilivello di alcune informazioni

Stato di implementazione

- Gruppo di coordinamento interno al Ministero (Aprile 2012, coordinato dal Direttore della DG Programmazione)
- Road map di implementazione della Direttiva
- Staff per il back office parzialmente arruolato all'interno della DG Prog
- Riunione con sottogruppo referenti regionali per la mobilità
- Contenuti area web, FAQs, form per le richieste in corso di progettazione
- Struttura area Web e collegamento ai dati in corso di progettazione, con la DG Comunicazione e la DG Sistemi Informativi

Obiettivi NCP per fine agosto

Area web bilingue

- Normativa AST
- Procedure di rimborso e tutela
- Normativa su standard qualità
- Punti di erogazione
- FAQs e sezione per richieste

Front office

Iniziative di formazione e informazione

- ✓ Supporto del Mattone Internazionale e collaborazione con tavolo interregionale sulla mobilità
- ✓ In corso di progettazione: brevi incontri informativi pre-implementazione, giornate formative post-implementazione per operatori
- ✓ Pocket guide, in collaborazione con DG Com: versione per operatori e per utenti

